

N. R.G. \_\_\_\_\_



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

**ORDINANZA**

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_

Promossa da

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

PROCEDENTE

Contro

\_\_\_\_\_

ESECUTATO

Il Giudice dell'esecuzione,

considerato che la debitrice esecutata risulta sottoposta ad amministrazione di sostegno come risulta dall'estratto per sunto dell'atto di nascita acquisito dal custode;

considerato che dal provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno (anch'esso acquisito diligentemente agli atti dal custode giudiziario) si desume che l'amministrazione di sostegno, nel caso di specie, abbia funzione viepiù assistenziale e non sostitutiva, potendo l'A.d.S. compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione in sostituzione della beneficiata e purché in accordo con lei, e dovendola assistere nel compimento degli atti di amministrazione ordinaria;

considerato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: "in caso di amministrazione sostitutiva, l'amministratore di sostegno, avendo la

rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell'art. 75 cod. proc. civ., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno (cfr. Cass. 6318/2000). In ipotesi di amministrazione di sostegno con obbligo di assistenza vale, invece, il principio secondo cui nei confronti delle persone la cui capacità deve essere integrata a termini degli artt. 394 e 424 cod. civ. e che conseguentemente possono stare in giudizio - a norma dell'art. 75 cod. proc. civ. - con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione assume carattere complesso, e può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza; pertanto, qualora l'atto processuale rivolto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno non venga notificato pure all'amministratore di sostegno, si verifica non una mera nullità di tale notificazione, ma una giuridica inesistenza della medesima in ragione della sua incompletezza (Cass. 12531/2015, Cass. 6985/2011, Cass. 701/1980, Cass. 2656/1974, Cass. 1698/1972)." (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3762);

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la notifica dell'atto di pignoramento, per potersi ritenere esistente alla stregua delle sopra menzionate coordinate ermeneutiche, doveva pervenire in data coeva tanto nella sfera di conoscenza della debitrice (come in effetti avvenuto) quanto dell'amministratore di sostegno con funzioni assistenziali (circostanza che, invece, non è avvenuta);

considerato, infatti, che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra menzionato merita piena adesione, a più forte ragione proprio rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento, il quale costituisce non solo



la domanda con cui si introduce il processo esecutivo, ma anche un atto che opera nei confronti della debitrice (ora in amministrazione di sostegno) gravosi effetti di carattere sostanziale con riferimento alla precipua porzione del suo patrimonio attinta dal vincolo espropriativo:

- spossessamento e tramutamento *ope legis* del debitore da possessore in detentore quale custode *ex lege* del bene di cui è proprietario (art. 559, comma primo, cod. proc. civ.);
- divieto di compiere atti dispositivi del bene pignorato (inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, art. 2913 cod. civ., art. 492 cod. proc. civ.);
- divieto di compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560, commi secondo e quinto, cod. proc. civ.);
- obbligo di rendiconto (art. 560, comma 1, c.p.c.);
- dovere di percezione dei frutti del bene pignorato in qualità di custode *ex lege* (art. 492 cod. proc. civ.);
- obbligo di cooperazione con gli ausiliari del giudice dell'esecuzione (art. 560 cod. proc. civ.);

ritenuto, invero, che i predetti effetti (assistiti da sanzioni anche di natura penale, vedi art. 388 c.p., oltre che di natura civile, cfr. art. 560 c.p.c.) che escludono il potere di disporre e di godere della parte del patrimonio attinta dal vincolo del pignoramento, non possano che realizzarsi, a carico di una persona incapace di provvedere da sé ai propri interessi, se non per il tramite della notifica dell'atto di pignoramento anche all'amministratore di sostegno che, in forza del provvedimento di nomina, è proprio investito dell'ufficio di assistere la persona nel compimento degli ordinaria amministrazione e di sostituzione della persona negli atti di straordinaria amministrazione che attengono al suo patrimonio;

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie la notifica dell'atto di pignoramento sia inesistente e che, pertanto, gli effetti dell'atto di pignoramento

non si siano mai prodotti a carico dell'amministrato, il quale – se dopo la notifica dell'atto di pignoramento ha disposto della cosa pignorata e ha percepito i frutti – lo ha fatto *pleno iure* e, dunque, senza andare incontro alle sanzioni previste dalle norme del codice penale e del codice di procedura civile;

considerato che l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, implicando la radicale inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti e, quindi, al processo esecutivo di incedere verso il suo scopo;

**P.Q.M.**

- 1) dichiara improcedibile l'azione esecutiva;
- 2) ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento "Registro generale n. 8508 Registro particolare n. 6106 del 07/03/2025";
- 3) riserva con separato provvedimento, previa istanza e rendiconto, la liquidazione del compenso del custode.

Si comunichi.

Verona, 9 luglio 2025

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti

\*espunti i riferimenti alle parti si trasmetta ai delegati alle vendite.

